



10 luglio 2019

---

# Recepimento e attuazione del pacchetto di riforme relativo al sistema d'informazione Schengen (SIS) «Sviluppi dell'acquis di Schengen», inserimento delle espulsioni giudiziarie nel SIMIC e allestimento di una statistica ampliata nel settore del rimpatrio

## Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

---

## Indice

<b>1. Situazione iniziale.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Svolgimento della consultazione e panoramica dei risultati .....</b>	<b>4</b>
2.1 Osservazioni preliminari .....	4
2.2 Riassunto dei risultati della consultazione.....	4
2.3 Risultati riguardanti il SIS (progetto 1) .....	6
2.3.1 Regolamento (UE) 2018/1862 (regolamento «SIS polizia»).....	7
2.3.2 Il regolamento (UE) 2018/1861 (regolamento «SIS frontiere») .....	8
2.3.3 Regolamento (UE) 2018/1860 (regolamento «SIS rimpatri»).....	10
2.4 Risultati riguardanti la modifica della LSISA (progetto 2) .....	12
2.5 Domande riguardanti i regolamenti .....	16
2.5.1 SIS polizia .....	16
2.5.2 SIS rimpatri.....	16
<b>Elenco dei partecipanti.....</b>	<b>19</b>
<b>Allegato .....</b>	<b>22</b>

## 1. Situazione iniziale

Con l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>1</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo d'associazione a Schengen, AAS), la Svizzera si è in linea di massima impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto normativo si svolge secondo una procedura speciale che prevede la notifica dello sviluppo da parte degli organi dell'UE responsabili e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera

Il 28 novembre 2018, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato un pacchetto di riforme costituito da tre regolamenti il cui scopo è sviluppare sotto il profilo tecnico e materiale il sistema d'informazione Schengen (SIS II)<sup>2</sup>. Il pacchetto di riforme modifica e completa gradualmente, durante un periodo di transizione, le attuali basi legali del SIS II, fino a sostituirle definitivamente al momento, stabilito dalla Commissione europea, della messa in esercizio del nuovo sistema. SIS II si basa sui tre regolamenti seguenti che disciplinano l'esercizio e l'uso del sistema in diversi settori:

- il regolamento (UE) n. 2018/1862<sup>3</sup> riguarda il settore della «cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale» (di seguito regolamento «SIS polizia»);
- il regolamento (UE) n. 2018/1861<sup>4</sup> disciplina l'uso del sistema nel settore delle «verifiche di frontiera» (di seguito regolamento «SIS frontiere») e
- il regolamento (UE) n. 2018/1860<sup>5</sup> costituisce la base dell'utilizzo del SIS II in vista del «rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (di seguito regolamento «SIS rimpatri»).

Gestito congiuntamente dagli Stati Schengen, il SIS II è un sistema elettronico di ricerca che contiene informazioni sulle persone ricercate dalla polizia o dalle autorità giudiziarie, sulle persone scomparse, in particolare minori, su quelle nei confronti delle quali è stato spiccato un divieto d'entrata e sugli oggetti rubati (p. es. auto e armi). Il SIS II è lo strumento più importante per una cooperazione efficace tra le autorità della migrazione, di polizia, doganali e giudiziarie nell'UE e nei Paesi associati a Schengen e contribuisce pertanto a garantire un elevato livello di sicurezza. Il sistema è ampiamente utilizzato anche in Svizzera dove si eseguono giornalmente dalle 300 000 alle 350 000 consultazioni. Dalla sua introduzione, nel 2008, i riscontri positivi quotidiani nelle ricerche di persone e oggetti dalla Svizzera e dall'estero sulla base delle numerose consultazioni sono quasi raddoppiati. Inoltre la corrispondenza in relazione ai riscontri positivi è aumentata di un terzo dal 2008. Il servizio di contatto nazionale SIRENE Svizzera<sup>6</sup> presso fedpol è responsabile delle ricerche via SIS II, dello scambio d'informazioni a livello nazionale e internazionale in merito ai dati SIS nonché del rapido trattamento dei riscontri positivi.

---

<sup>1</sup> RS 0.362.31

<sup>2</sup> SIS II è il sistema d'informazione Schengen (SIS) di seconda generazione, che ora s'intende sviluppare.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1.

<sup>6</sup> SIRENE è l'acronimo di Supplementary Information Request at the National Entry.

Le novità proposte mirano ad armonizzare le procedure nazionali per l'uso del SIS II in particolare nel caso di reati di natura terroristica e di rapimento/sottrazione di minori ad opera di un genitore. Inoltre intendono permettere di memorizzare nel sistema non solo nuove categorie di ricerca di oggetti ma anche ulteriori dati biometrici utili per l'identificazione (DNA delle persone scomparse, impronte digitali, tracce di autori sconosciuti rilevate sul luogo del reato). Non appena la tecnologia sarà in grado di confrontare l'immagine del volto con la foto sul documento, le nuove disposizioni permetteranno di procedere a tale confronto presso i gate automatizzati delle partenze e degli arrivi alle frontiere esterne dello spazio Schengen. I divieti di entrata e le decisioni di rimpatrio vanno tassativamente registrati nel sistema. Inoltre, con le nuove disposizioni l'Agenzia europea per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE (Frontex), avrà un'interfaccia tecnica per accedere al SIS che le permetterà di consultare i dati del sistema. I regolamenti ampliano i diritti di Europol di accedere e consultare i dati nel SIS per l'adempimento dei suoi compiti.

I tre regolamenti sono stati elaborati in seguito agli attacchi terroristici nello spazio Schengen e alle nuove sfide migratorie; il loro scopo è migliorare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera e aumentare la sicurezza interna. Sono stati notificati alla Svizzera il 20 novembre 2018 come sviluppi dell'acquis di Schengen e il 19 dicembre 2018 il Consiglio federale ha ratificato, con riserva di approvazione parlamentare, gli scambi di note concernenti il loro recepimento.

In linea di principio i regolamenti UE sono direttamente applicabili, tuttavia contengono alcune disposizioni la cui applicazione richiede l'adeguamento di leggi federali e delle relative ordinanze esecutive. A fronte delle nuove esigenze dell'UE occorre adeguare anche la base legale di RIPOL e della parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS; art. 15 e 16 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione; LSIP). Siccome d'ora in poi vanno segnalate nel SIS anche le decisioni di rimpatrio, occorre creare pertinenti basi legali nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e nella legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA; art. 68a<sup>o</sup>segg. AP-LStrI, 45a AP-LAsi, 7 e 9 LSISA). Infine occorre una nuova disciplina degli accessi della SEM ad AFIS nel codice penale (CP; art. 354).

## **2. Svolgimento della consultazione e panoramica dei risultati**

### **2.1 Osservazioni preliminari**

Il rapporto sui risultati indica quali disposizioni sono state accolte in modo positivo o negativo oppure criticamente e se vi sono proposte di modifica. Se un partecipante approva globalmente l'avamprogetto, si dà per acquisito ne approva anche tutte le disposizioni, salvo quelle che respinge espressamente. Viceversa, se un partecipante respinge globalmente l'avamprogetto, si parte dal presupposto che respinge anche la totalità delle sue disposizioni salvo quelle che approva espressamente.

Il presente rapporto rappresenta una sintesi dei risultati della procedura di consultazione. Al capitolo 3 figura un elenco dei partecipanti che hanno risposto alla consultazione. Per gli argomenti dettagliati si rimanda agli originali dei pareri, consultabili sulla homepage della Cancelleria federale.<sup>7</sup>

### **2.2 Riassunto dei risultati della consultazione**

In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 lettere b e c della legge federale del 18 marzo 2005<sup>8</sup> sulla procedura di consultazione (LCo) è stata indetta una procedura di consultazione.

<sup>7</sup> Rapporto sui risultati della consultazione sotto [www.bk.admin.ch](http://www.bk.admin.ch).

<sup>8</sup> RS 172.061

In tutto vi sono stati 46 partecipanti, ossia 25 Cantoni, 4 partiti, 4 associazioni mantello, il TF e il TAF nonché 11 altre cerchie interessate. Di essi, 9 hanno rinunciato espressamente a prendere posizione (**OW, SZ, TF, ACS, asm, EFS, KID, SSDP e USI**).

**TAF** chiede che la sua risposta sia presentata come un'astensione e non come un'approvazione.

**AR, BE, BS, GL e LU** accolgono favorevolmente il progetto e le modifiche afferenti. Nel loro parere si limitano a rispondere alle domande. **ZG** approva la riforma del SIS e la modifica della LSISA senza formulare proposte. **CCPCS, FER e OSAR** plaudono al pacchetto di riforme. **ACES** si esprime unicamente in merito all'attuazione del regolamento SIS frontiere.

**AG, AI, BL, FR, GE, GR, JU, NE, NW, SG, SH, SO, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH, PBD, PLR, PSS, UDC, ASM, CDDGP e UCS** approvano globalmente il progetto e formulano alcune osservazioni.

**PSS** chiede un'attuazione proporzionale degli sviluppi dell'acquis di Schengen e attribuisce particolare importanza alla protezione dei dati. Anche **VS** si riferisce alla protezione dei dati e ritiene che questo aspetto meriti particolare prudenza. Considera che la protezione dei dati debba essere trattata congiuntamente a livello federale e cantonale.

**AsyL e USS** sono critici per quanto riguarda i regolamenti SIS, **AsyL** addirittura per quanto riguarda l'intero SIS. Tuttavia, vista la sua posizione favorevole all'accordo Schengen, **USS** rispetta la necessità di attuare i pertinenti regolamenti a livello nazionale. Secondo **AsyL e USS**, tuttavia, la Svizzera va ben oltre le esigenze del diritto europeo. **AsyL, OSAR e USS** chiedono che la Svizzera si limiti agli adeguamenti richiesti e all'attuazione degli sviluppi dell'acquis di Schengen nel rispetto dei diritti dell'uomo.

**AG, AI, BL, GR, JU, NE, SG, SH, SO, ZG, ZH, ASM e CDDGP** rilevano il lavoro supplementare *considerevole* che si prospetta ai Cantoni a causa delle modifiche legislative proposte. **TI** considera invece che il progetto non genererà considerevoli oneri amministrativi o finanziari supplementari per le autorità cantonali.

**FR, GE, JU, NW, SO, TI, VD, VS, ZG, PBD, CCPCS, CDDGP e FER** plaudono in particolare al fatto che queste novità rafforzeranno la sicurezza negli Stati Schengen. **JU, SO e ASM** costatano con soddisfazione gli sforzi consentiti dall'UE per contrastare la migrazione illegale e intensificare il ritorno dei cittadini di Stati terzi con soggiorno irregolare.

**BL e TI** evidenziano come le novità proposte servano, da un lato, ad armonizzare le procedure nazionali, ma possano parimenti, dall'altro lato, offrire nuove possibilità per quanto riguarda la ricerca di oggetti e la centralizzazione di dati biometrici.

**PBD** chiede alla Confederazione una ripartizione chiara dei nuovi compiti e obblighi per evitare i dopponi. **PBD e UDC** auspicano che nel messaggio i costi e oneri supplementari previsti siano presentati in maniera più chiara.

**UDC** esige che le conseguenze del progetto in determinati settori siano presentate con chiarezza, in particolare per quanto riguarda l'applicazione della direttiva rimpatrio<sup>9</sup> per l'esecuzione dell'espulsione conformemente all'articolo 121 capoversi 3-6 Cost.

A fronte dell'onere supplementare non trascurabile dovuto alle registrazioni e cancellazioni nei rispettivi sistemi, **UCS** propone di vagliare per tutte le fasi del processo l'eventualità di un'automatizzazione e, ove possibile, di realizzarla.

---

<sup>9</sup> Direttiva 2008/115/CE

## 2.3 Risultati riguardanti il SIS (progetto 1)

**BL** e **FER** rilevano che il SIS II è imprescindibile per la ricerca di oggetti e persone in Svizzera e che lo scambio di informazioni riveste un'importanza cruciale. **BL** vede di buon occhio che grazie alle nuove disposizioni si possano trasferire al SIS i dati biometrici delle banche dati AFIS e SIMIC della SEM. **BL** considera parimenti importante che i divieti d'entrata e le decisioni di rimpatrio debbano imperativamente essere immessi nel sistema.

**BL, FR, SO, VD, VS, PBD, CCPCS, CDDGP**, e **FER** fanno notare che i tre regolamenti SIS mirano a migliorare la cooperazione transfrontaliera e la sicurezza nello spazio Schengen. **JU** e **PBD** ritengono che i cambiamenti legati allo sviluppo dell'acquis di Schengen sono nell'interesse della Svizzera. Per il **PBD** occorrono soluzioni sovranazionali anche nel settore della migrazione.

**AI, GE** e **FER** sono parimenti soddisfatti dello sviluppo del SIS, il quale ha dimostrato la propria efficacia ed efficienza nella cooperazione tra le autorità migratorie, la polizia, le dogane e le autorità giudiziarie e contribuisce in maniera essenziale al mantenimento della sicurezza nel nostro Paese.

Pur facendo notare che gli sviluppi dell'acquis di Schengen lasciano in genere un margine di manovra limitato alla Svizzera, **JU** ritiene che il SIS rivesta una grande importanza per la Svizzera e che respingere questi cambiamenti potrebbe implicare per la Svizzera la perdita del suo statuto di Paese associato all'accordo di Schengen. Per **PBD** il recesso da Schengen genererebbe costi nettamente più ingenti che non i nuovi obblighi descritti nel progetto.

**UR** e **CDDGP** caldeggiano un'intensificazione degli sforzi dell'UE per contrastare l'immigrazione illegale in Europa. Questi sforzi si concentrano in particolare sul rimpatrio dei cittadini di Stati terzi con soggiorno irregolare, tenuti a lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen in virtù della direttiva rimpatrio.

**SO** e **UDC** plaudono all'obbligo di registrare nel SIS i dati biometrici delle persone legate al terrorismo. A fronte del divieto di effettuare controlli automatici alla frontiera interna, tuttavia, **UDC** si chiede se il pacchetto di riforme sarà efficace sul piano della sicurezza.

**USS** vede di buon occhio i miglioramenti previsti in tema di protezione delle persone vulnerabili, tuttavia si oppone al possibile inasprimento della legge per quanto concerne i rimpatri. Sottolinea inoltre che questa modifica di legge non deve provocare un irrigidimento del regime dell'asilo.

**VS** e **CCPCS** approvano le nuove categorie di segnalazioni e le nuove possibilità di cooperazione in materia di polizia e sono favorevoli a una migliore esecuzione nel settore della migrazione (decisioni di rimpatrio e divieti d'entrata).

### ***Maggiori oneri per i Cantoni***

**AG, BL, GR, VD, ASM** e **CDDGP** evidenziano i principali compiti e obblighi che si prospettano alle autorità cantonali competenti per la migrazione a seguito di questi cambiamenti e che genereranno oneri supplementari considerevoli. Le autorità cantonali in questione dovranno registrare le decisioni di rimpatrio in SIMIC e cancellarle poi a esecuzione avvenuta. Occorrerà registrare in SIMIC anche i dati biometrici, ove non siano già disponibili. Infine, sarà necessario aggiornare costantemente i dati.

**TI** ritiene invece che il progetto non genererà oneri amministrativi o finanziari supplementari significativi per le autorità cantonali.

### **Protezione dei dati**

Per quanto riguarda le spiegazioni sulla protezione dei dati inerente ai tre regolamenti SIS, **ZH** rimanda al parere del garante europeo della protezione dei dati.<sup>10</sup>

**PSS** considera che la raccolta e comunicazione di una quantità considerevole di dati sensibili, su cui si basa il SIS, sono problematici. **OSAR** e **USS** rilevano la necessità di vigilare sul rispetto della protezione dei dati.

**AsyL** e **USS** temono un maggior rischio di abusi dovuto all'assenza di un controllo sovranazionale dei diritti alla protezione dei dati. Asseriscono che i diritti d'accesso dei vari attori devono soggiacere a esigenze particolarmente severe e che non si deve dedurre alla leggera l'esistenza di un presunto caso di necessità. L'accesso ai dati deve pertanto essere soppesato con cura per ogni collezione di dati.

### **Competenza per la registrazione dei dati nel SIS**

**AG** auspica che la Confederazione disciplini in modo chiaro i nuovi obblighi per quanto concerne la registrazione dei dati. In diversi ambiti sono infatti stabiliti nuovi obblighi, senza tuttavia precisare chi sia tenuto a procedere alla registrazione (a mo' di esempio: rimando agli art. 68a LStrl, 15 cpv. 3 lett. d<sup>bis</sup> e 16 cpv. 4 lett. f e g della legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, LSIP).

#### **Art. 15 cpv. 3 LSIP (Sistema di ricerca informatizzato di polizia)**

**TI** rileva che, per l'autorità competente, il nuovo utilizzo di RIPOL non comporta nessuna nuova competenza per quanto riguarda la diffusione delle segnalazioni conformemente all'articolo 15 capoverso 3.

### **2.3.1 Regolamento (UE) 2018/1862 (regolamento «SIS polizia»)**

**AG, FR, GR** e **SO** approvano il recepimento e l'attuazione della base legale per l'utilizzo del SIS con riferimento all'ampliamento delle categorie di segnalazioni (nello specifico le segnalazioni riguardanti le persone scomparse o vulnerabili e la segnalazione di persone e oggetti per le domande di ricerca). **FR** fa osservare che la polizia cantonale dovrà far fronte a un onere lavorativo maggiore, per ora difficile da stimare.

**GR** e **UDC** plaudono al regolamento «SIS polizia» sia dal punto di vista della polizia che da quello della protezione dei minori. **GR** pensa che esso offrirà maggiori possibilità alla polizia, facilitando il suo lavoro senza però generare oneri considerevoli. **GR** e **UDC** considerano inoltre che un ampliamento mirato, pertinente e proporzionato delle misure a tutela dell'infanzia previste dal regolamento risponde a un bisogno.

**NE** auspica che questo investimento supplementare abbia un impatto concreto e dimostri la propria efficacia per quanto riguarda il lavoro di ricerca inerente alle persone sospettate di terrorismo nello spazio Schengen. Auspica altresì che grazie alla registrazione di dati relativi agli adulti e ai minori vulnerabili sarà possibile garantire una migliore tutela dei minori e delle vittime potenziali di violenze sessuali.

**SO** plaude in particolare all'obbligo di segnalare i presunti terroristi nonché all'aggiunta di dati quali le impronte palmari o le immagini del volto e i profili DNA delle persone scomparse. Ritiene peraltro pertinente prevedere la possibilità di ricorrere alla segnalazione preventiva per

<sup>10</sup> [https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-05-02\\_sis\\_ii\\_opinion\\_fr.pdf](https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-05-02_sis_ii_opinion_fr.pdf) (consultato da ultimo il 02.05.2019; non disponibile in italiano)

assicurare la protezione delle potenziali vittime della tratta di esseri umani o di rapimento, da un lato, e determinati pericoli, dall'altro.

**TI** è particolarmente favorevole ai nuovi articoli 20, 21, 38 e 40 del regolamento «SIS polizia».

### ***Durata delle segnalazioni***

**SG** ritiene che i termini di segnalazione di persone od oggetti nel SIS dovrebbero essere di dieci anni per ognuna delle due categorie di segnalazione.

### ***Accesso del SIC al SIS***

Il Servizio della attività informative della Confederazione (SIC) ha accesso a dati personali sensibili. Secondo **PSS** occorre definire con maggior chiarezza a livello legislativo che cosa si intende per reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi dell'articolo 16 capoverso 5 lettera a<sup>bis</sup> P-LSIP. Occorre pertanto precisare che si tratta di reati punibili con una pena privativa della libertà minima di tre anni.

### ***Accesso dei servizi competenti per la registrazione delle armi da fuoco***

**UDC** formula riserve per quanto riguarda l'accesso al SIS da parte dei servizi competenti per la registrazione delle armi da fuoco. Chiede che nel messaggio siano presentate con maggior chiarezza le conseguenze per i cittadini che sollecitano un permesso d'acquisto di armi.

### ***Segnalazioni di oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale***

**SO** approva l'ammissione di nuove segnalazioni di oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova nonché segnalazioni di dati dattiloscopici ai fini dell'identificazione delle persone ricercate.

### ***Clausola di delega al Consiglio federale***

**PSS** auspica che gli aspetti relativi alla protezione e alla sicurezza dei dati menzionati all'articolo 16 capoverso 9 lettere a-g P-LSIP siano codificati a livello di legge e non di ordinanza.

### ***Altro***

**SG** considera importante che in caso di scomparsa di persone bisognose di protezione l'allegato 5 venga aggiunto alla segnalazione. Ritiene inoltre che le segnalazioni debbano essere registrate in RIPOL, risp. in un unico sistema oppure essere visibili in RIPOL.

## **2.3.2 Il regolamento (UE) 2018/1861 (regolamento «SIS frontiere»)**

**SO** considera che le nuove informazioni da registrare (p. es. tipologie di divieto d'entrata e dati riferiti ai documenti di identificazione delle persone oggetto di un divieto d'entrata) sono utili sia alle autorità migratorie competenti sia alle autorità di polizia. Queste informazioni sono più specifiche e consentono di adottare più rapidamente misure appropriate. **PLR** ritiene che il fatto di precisare le categorie di dati nel quadro dei divieti d'entrata, unitamente al fatto di



renderne obbligatoria la segnalazione, risulterà in un'esecuzione più sistematica dei respingimenti.

### **Accesso delle autorità nazionali**

**TI** approva l'idea di concedere ai servizi di migrazione e alle autorità in materia d'asilo un accesso allargato al SIS.

**GE** osserva che l'AFD e le polizie cantonali saranno le prime a essere toccate da questo sviluppo.

### **Obbligo del divieto d'entrata**

**TI** approva l'obbligo di disporre il divieto d'entrata, in particolare nei riguardi di persone sospettate di essere coinvolte in attività terroristiche. Considera concludente il catalogo dei dati da registrare di cui al capoverso 2.

**TAF** formula delle osservazioni per quanto riguarda il recepimento del regolamento «SIS frontiere». S'interroga sulla legittimità dell'obbligo di pronunciare un divieto d'entrata nei riguardi di chiunque abbia violato o minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero (si veda l'art. 24 cpv. 1 lett. a R SIS frontiera), giacché sinora si era trattato di una disposizione potestativa (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrl). Nell'ottica del **TAF** è opportuno verificare di volta in volta e per ogni caso specifico se una segnalazione nel SIS sia proporzionata.

A fronte della disciplina derogatoria di cui all'articolo 67 capoverso 5 LStrl, **TAF** si chiede se saranno effettivamente disposti in maniera più sistematica pertinenti divieti d'entrata. Per saperlo occorrerà attendere la giurisprudenza in materia.

Per quanto riguarda l'obbligo di pronunciare un divieto d'entrata secondo l'articolo 67 LStrl in caso di infrazione contro la sicurezza e l'ordine pubblici, **AG** si chiede quali presupposti debbano essere adempiti affinché un Cantone sia obbligato ad adottare tale misura.

**ACES** e **OSAR** ritengono che non vi sia nessun bisogno di adeguare l'articolo 67 LStrl. L'articolo 24 del regolamento SIS frontiere è sufficiente e non prevede né un'estensione dell'elenco delle fattispecie né un'inasprimento in sede di esecuzione. Sono contrari alla revisione, che a detta loro non farebbe che deteriorare la situazione giuridica delle donne migranti.

**AsyL**, **OSAR** e **USS** pensano che un divieto d'entrata in caso di reati contro gli articoli 115 o 118 LStrl avrebbe conseguenze fatali per la maggior parte dei richiedenti l'asilo. Un richiedente l'asilo deve sempre avere la possibilità di entrare in Svizzera per chiedere protezione. In quest'ottica, la soppressione di qualsiasi margine discrezionale in materia di divieto d'entrata costituirebbe un grande passo indietro.

**OSAR** considera superflue le nuove fattispecie per la disposizione del divieto d'entrata (art. 115-118 LStrl), giacché non sono imposte dal pacchetto di riforme del SIS e non hanno nessun rapporto con il terrorismo. Il diritto vigente consente già di pronunciare un divieto d'entrata in caso di infrazione o minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 61 cpv. 2 lett. a LStrl).

**OSAR** critica anche la prassi della Svizzera. La Svizzera è uno degli Stati europei più restrittivi nel criminalizzare qualsiasi aiuto umanitario in materia di entrata o di soggiorno, motivo per cui l'**OSAR** appoggia l'iniziativa parlamentare «Basta con il reato di solidarietà». Anche per questo ritiene ci si debba astenere dal ricorrere al divieto d'entrata nei casi di sanzione previsti agli articoli 115 segg. LStrl.

### ***Comunicazione delle condanne ai servizi migratori***

**NE** approva invece l'obbligo di pronunciare un divieto d'entrata nei riguardi di chi ha commesso o tentato di commettere un reato legato al diritto di soggiorno (p. es. condanna secondo l'art. 115 o 118 LStrl) e di segnalare il provvedimento nel SIS. Occorrerà attirare l'attenzione delle autorità giudiziarie all'obbligo di comunicare le condanne alle autorità migratorie affinché possano poi essere segnalate (analogamente a quanto accade in caso di espulsione).

### ***Soppressione dell'articolo 67 capoverso 2 lettera a P-LStrl***

**PSS** chiede la soppressione della possibilità di pronunciare un divieto d'entrata legato alle spese di aiuto sociale occasionate, considerando questa misura discriminatoria.

### ***Conferma del rimpatrio***

**NE** approva in particolare il fatto che le autorità di controllo alla frontiera sarebbero obbligate a confermare ogni caso in cui una persona segnalata abbia lasciato il territorio Schengen. Sarebbe uno strumento utile per controllare l'esecuzione delle decisioni.

### ***Rilevamento dei dati biometrici***

**FR** approva le modifiche introdotte dal regolamento «SIS frontiera». Per quanto riguarda i dati biometrici, raccomanda che vengano comunicati ai servizi cantonali di migrazione direttamente da AFIS. In caso contrario le autorità di polizia sarebbero chiamate ad assumersi un importante onere lavorativo supplementare.

**TI** plaude alla generalizzazione della registrazione delle impronte digitali nel SIS e alla prevista registrazione dei dati biometrici in SIMIC secondo l'articolo 68a capoverso 4 P-LStrl.

### ***Trasmissione automatica dei dati biometrici***

**PSS** ritiene che la trasmissione di dati biometrici richieda particolare prudenza. Si oppone alla trasmissione automatica dei dati biometrici dalla SEM al SIS (art. 68 cpv. 3 seconda frase P-LStrl). In caso di trasmissione occorre prestare particolare attenzione alla sicurezza dei dati.

### ***Registrazione di dati per prevenire l'usurpazione di identità***

**TI** considera che i dati complementari per prevenire l'usurpazione di identità in virtù dell'articolo 47 saranno molto utili alle autorità migratorie. Ritiene infatti che questi dati supplementari contribuiranno a prevenire l'usurpazione di identità, in particolare nelle procedure di rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno.

## **2.3.3 Regolamento (UE) 2018/1860 (regolamento «SIS rimpatri»)**

**JU, NE, TI, SO** e **UDC** approvano questo sviluppo, che consente di contrastare la migrazione illegale e di garantire il rimpatrio dei cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente nello spazio Schengen. **NE** e **UDC** sono favorevoli a questi nuovi rilevamenti che semplificano anche il riconoscimento delle decisioni di allontanamento nello spazio Schengen. **UDC** si chiede su quale base si fonderebbe il rimpatrio nello Stato d'origine. **VD** ritiene che il riconoscimento delle decisioni implichi una nuova decisione in Svizzera nonché procedure simili. L'onere lavorativo è maggiore rispetto alle decisioni di allontanamento classiche.

Secondo **OSAR** il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio pone problema a fronte dell'assenza di una prassi d'asilo uniforme a livello europeo. Ogni registrazione nel SIS dev'essere conforme al principio di non respingimento sancito dal diritto in materia d'asilo e dal diritto internazionale.

**SO** ritiene che l'obbligo di registrare le decisioni di rimpatrio e la conferma della partenza siano dei mezzi adeguati per assicurare la trasparenza in merito allo statuto del soggiorno delle persone interessate.

**AsyL** e **USS** criticano invece proprio questa nuova categoria di segnalazione delle decisioni di rimpatrio, la quale semplifica considerevolmente l'esecuzione degli allontanamenti negli Stati d'origine o di provenienza. **AsyL**, **OSAR** e **USS** ritengono che l'applicazione di questo regolamento non dovrebbe minare dei principi fondamentali sanciti dal diritto internazionale, come per esempio il divieto di respingere un rifugiato.

**TI** è particolarmente favorevole alla consultazione preventiva secondo l'articolo 9 e alla registrazione delle decisioni di rimpatrio.

**UR** considera che, in sede di attuazione, si debba tenere conto anche del risultato delle discussioni svolte in seno al gruppo di lavoro nazionale «Allontanamento SIS», chinatosi da vicino sull'attuazione.

### ***Maggiori oneri***

**AG** è scettico in merito alla dichiarazione del rapporto esplicativo secondo cui, se le condizioni del regolamento «SIS rimpatri» sono soddisfatte, le pertinenti informazioni saranno automaticamente trasmesse al SIS II. Teme che non sarà disponibile una soluzione informatica e che questo implicherà un onere supplementare considerevole per i Cantoni. Anche **FR** e **JU** menzionano l'onere supplementare che le registrazioni obbligatorie comporteranno per i Cantoni, in particolare per la polizia e per le autorità migratorie.

Pur approvando la volontà di migliorare la cooperazione e lo scambio di dati tra gli Stati Schengen, **FR** ritiene che il rapporto tra lo sforzo necessario e il risultato sperato non sarà proporzionale. Ritiene che, in caso di controllo di una persona segnalata ai fini del rimpatrio, le polizie cantonali dovranno adottare nuove misure (compilare dei moduli per l'ufficio Sirene) che andranno ad aggiungersi alla procedura usuale in caso di infrazioni alla LStrl. In certi casi sarà opportuno mettersi in contatto con lo Stato che ha emesso la segnalazione affinché si pronunci sulle misure da adottare. **VD** ritiene che l'aggiornamento delle segnalazioni implicherà un importante onere lavorativo.

### ***Campo d'applicazione della direttiva rimpatrio***

Secondo **AG** non è chiaro se gli allontanamenti eseguiti secondo l'articolo 64 capoverso 1 lettera c LStrl (rifiuto o revoca del permesso) dovranno d'ora in poi essere segnalati in SIMIC oppure se la misura riguardi esclusivamente gli allontanamenti eseguiti conformemente all'articolo 64 capoverso 1 lettere a e b. Chiede che sia fatta chiarezza a riguardo.

**UDC** chiede al Consiglio federale di spiegare chiaramente le conseguenze dell'applicazione della direttiva rimpatrio sulle espulsioni. Occorre esaminare se un'applicazione potrebbe eventualmente essere annullata a posteriori e se la durata massima della carcerazione fissata a 18 mesi possa essere prorogata in caso di mancata applicazione della direttiva rimpatrio. Chiede parimenti che sia esaminata la questione della registrazione dell'ammissione provvisoria nel SIS.

### ***Decisioni cantonali di esecuzione delle espulsioni***

Con riferimento al tenore dell'articolo 68a capoverso 1 P-LStrl, **ZH** e **ASM** contestano il fatto che il termine di partenza impartito dopo che una decisione di espulsione sia divenuta esecutiva venga emanato sotto forma di decisione formale. Danno per acquisito che la fissazione del termine di partenza costituisca un semplice atto esecutivo e non richieda pertanto una decisione formale. Propongono pertanto di riformulare come segue l'articolo 68a capoverso 1 lettera c P-LStrl: «*ingiunzioni dei Cantoni a lasciare il territorio svizzero in seguito a un'espulsione...*».

### ***Rilevamento biometrico***

**UR, VD e ASM** rilevano peraltro che la registrazione sistematica dei dati biometrici riguarda le persone oggetto di una decisione di allontanamento dallo spazio Schengen. Questa registrazione è poi completata mediante la disposizione del rimpatrio, il che garantisce di poter identificare in qualsiasi momento gli interessati. A tal fine occorrerà proporre una soluzione pragmatica in SIMIC.

Il rilevamento dei dati biometrici da parte di diverse autorità (DFAE/visti, ufficio passaporti, polizia cantonale) richiede un coordinamento in modo che i dati possano essere utilizzati successivamente nel quadro del rimpatrio.

**VD** auspicherebbe che il rilevamento biometrico avesse luogo prima dell'emanazione della decisione di rimpatrio, in modo da garantire che la persona collabori al rilevamento. Idealmente il rilevamento dovrebbe intervenire al momento del deposito della domanda di permesso di soggiorno. **VD** dubita che la disposizione proposta consenta un rilevamento anticipato.

### ***Rapporto con il divieto d'entrata***

**UR** e **ASM** rilevano inoltre che oltre alla decisione di rimpatrio dev'essere emanata in parallelo, in maniera sistematica, anche una misura di respingimento dall'insieme dello spazio Schengen.

## **2.4 Risultati riguardanti la modifica della LSISA (progetto 2)**

**JU** è favorevole alle nuove registrazioni per fini statistici. Si tratta di uno strumento indispensabile per disporre di informazioni e analisi utili, anche se non destinate ai Cantoni.

**AI, GE, SO, ZG, ASM, CDDGP** e **USS** ritengono che sarebbe opportuna anche una statistica dei rimpatri, giacché renderebbe visibili in SIMIC anche le espulsioni e consentirebbe di allestire statistiche complete sui rimpatri. **UDC** approva esplicitamente la registrazione delle espulsioni in SIMIC (inclusi i casi di rigore). **USS** sottolinea la necessaria prudenza per quanto riguarda la protezione dei dati nel quadro delle statistiche sui rimpatri.

**BL** e **UDC** osservano che oltre a garantire un controlling del ritorno dei cittadini di Stati terzi sarà possibile migliorare le statistiche, assecondando in tal modo anche alcuni interventi parlamentari.

**GE** e **PBD** ritengono che occorra definire con precisione le competenze della SEM e delle autorità cantonali.

### ***Maggiori oneri per i Cantoni***

**AI, FR, JU, ZG e ASM**, approvano le novità proposte. **AI, FR, GR, JU, SO, VD, ZG e ASM** rilevano tuttavia il «considerevole» maggior onere che la modifica della LSISA e i regolamenti SIS genereranno per le autorità competenti in materia di migrazione. Partono dal presupposto che per compiere i nuovi compiti potrebbero occorrere maggiori risorse di personale e che l'entità di queste maggiori risorse potrebbe variare da un Cantone all'altro.

**FR, JU e ASM** chiedono inoltre che i Cantoni ottengano una compensazione finanziaria per queste misure (in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 dell'ordinanza sugli emolumenti LStrI). Se non è possibile prevedere una compensazione finanziaria, **FR** propone che la Confederazione acquisisca le necessarie informazioni presso i tribunali penali, in modo che i Cantoni siano chiamati a eseguire unicamente i compiti essenziali inerenti a Schengen.

**JU** propone che i nuovi compiti che incombono ai Cantoni siano compensati mediante una riduzione della quota parte spettante alla Confederazione degli emolumenti percepiti dai Cantoni nel settore della polizia degli stranieri.

**TI** ritiene invece che il progetto non genererà un onere maggiore considerevole, né amministrativo né finanziario, per le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. Se è vero che occorrerà registrare una quantità maggiore di dati, questi non dovranno tuttavia più essere trasmessi alla SEM. Ammette che ci sarà un trasferimento di compiti tra la polizia cantonale e l'autorità competente in materia di migrazione, ma rileva che questo trasferimento andrà nelle due direzioni, per cui in fin dei conti risulterà equilibrato e non vi è motivo di ritenere che la polizia abbia a subire conseguenze troppo onerose.

**GE** sostiene di avere anticipato la problematica e di disporre già di effettivi supplementari ai fini delle iscrizioni delle espulsioni.

### ***Creazione delle interfacce fra i sistemi***

**AG, BL, SH, SO, ZH, ASM, CDDGP e UCS** chiedono che la Confederazione provveda affinché le necessarie interfacce tra i sistemi d'informazione (VOSTRA, SIMIC, RIPOL, SIS, EES) siano messe in campo tempestivamente e il trattamento dei dati sia automatizzato quanto prima possibile, ritenendo che, in caso contrario, vi sia il rischio che i medesimi dati debbano essere registrati più volte. **VS** vorrebbe poter disporre di queste interfacce già al momento dell'attuazione dei regolamenti SIS.

### ***Periodo transitorio in fase di attuazione***

**GE** raccomanda di prevedere un breve periodo di osservazione della durata di circa sei mesi allo scopo di stabilire l'onere supplementare generato dalle modifiche. Questo approccio dovrebbe consentire di stabilire se le risorse supplementari postulate siano davvero indispensabili.

### ***Collaborazione con le autorità giudiziarie***

**NE e TI** osservano che questa novità presuppone una buona cooperazione tra tribunali penali, servizi di polizia e autorità migratorie nel periodo che intercorrerà tra l'emanazione di una decisione e la sua esecuzione.

**GE** fa notare che occorre risolvere la questione del trasferimento, giacché attualmente le misure pronunciate nei riguardi di cittadini di Stati terzi possono essere registrate nel SIS soltanto previa decisione giudiziaria.

### **Art. 3 cpv. 4<sup>bis</sup> P-LSISA**

**SH**, **ZH** e **ASM** spiegano che gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 3 capoverso 4<sup>bis</sup> P-LSISA servono esclusivamente a fini statistici e non saranno di alcuna utilità per le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. A questo proposito anche **AG** ritiene che, a maggior ragione, sarà importante mettere in campo le necessarie interfacce (in particolare tra VOSTRA e SIMIC) al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi. **ASM** fa notare che, ove le autorità cantonali competenti in materia di migrazione dovranno procedere a questa registrazione in VOSTRA, occorreranno dei colloqui e una modifica dei diritti d'accesso.

**SH** fa peraltro notare che la registrazione dei dati riguardanti le espulsioni e le infrazioni perde la propria utilità se, anziché registrare questi dati in VOSTRA come di consueto, le autorità penali dovranno registrarli in SIMIC.

**TI** trova invece utile la registrazione in SIMIC. Per ragioni di efficacia, vede di buon occhio che l'autorità responsabile dell'esecuzione dell'espulsione abbia accesso a SIMIC e possa registrare essa stessa i dati necessari, senza coinvolgere la SEM.

### **Registrazione delle decisioni di allontanamento (art. 3 cpv. 4<sup>bis</sup> lett. a P-LSISA)**

**NW** si riferisce alla lettera a e presume che le decisioni menzionate siano le decisioni di cui all'articolo 64a capoverso 1 LStrl. In tal caso la disposizione andrebbe modificata di conseguenza.

### **Rinuncia alla pronuncia di un'espulsione giudiziaria obbligatoria e reati (art. 3 cpv. 4<sup>bis</sup> lett. e e g P-LSISA)**

**ASM** ritiene che, contrariamente alle spiegazioni contenute nel rapporto esplicativo, le informazioni sull'applicazione della clausola di rigore (conformemente agli articoli 66a cpv. 2 CP e art. 49a cpv. 2 CPM) non rivestono nessun tipo di interesse per le autorità cantonali competenti in materia di migrazione. Queste ultime partono dal presupposto che l'autorità competente chiamata a rilevare i dati conformemente al tenore della legge sia il servizio cantonale migratorio stesso. **ASM** respinge tuttavia in modo esplicito l'idea di assumersi questo compito, finalizzato a valutare le sentenze dei tribunali penali per fini esclusivamente statistici.

**SO** osserva inoltre che le autorità cantonali che, conformemente al P-LSISA, sono competenti per la registrazione e la rinuncia a pronunciare un'espulsione giudiziaria in SIMIC, non sempre dispongono delle informazioni necessarie. **ZH** sottolinea trattarsi qui delle autorità penali, per cui i dati corrispondenti devono essere registrati in VOSTRA e non in SIMIC. Tuttavia, ove sia comunque prevista la registrazione dei dati in SIMIC, **SO**, **ZH** e **ASM** ritengono che questo compito dovrebbe incombere alla SEM.

Lo stesso vale anche per la registrazione dei reati commessi di cui all'articolo 3 capoverso 4<sup>bis</sup> lettera g P-LSISA. **ASM** indica chiaramente che le autorità cantonali competenti in materia di migrazione, nella loro veste di autorità incaricate di eseguire gli allontanamenti, non considerano loro compito quello di stendere una statistica delle condanne penali in SIMIC.

**FR** chiede che le pronunce di espulsioni e le rinunce a pronunciare un'espulsione obbligatoria vengano registrate in SIMIC a cura dei tribunali. Non è logico che un servizio migratorio debba trattare una condanna penale fino al passaggio in giudicato, al solo scopo di iscrivere i pertinenti dati in SIMIC per fini esclusivamente statistici. Idem per quanto riguarda la menzione in SIMIC dei reati commessi.

**FR** propone di prevedere nella legge che le autorità giudiziarie comunichino direttamente alla SEM tutte le loro decisioni passate in giudicato che pronunciano un'espulsione giudiziaria o rinunciano a farlo.

***Partenze coatte e volontarie (art. 3 cpv. 4<sup>bis</sup> lett. f, h e i P-LSISA)***

**TI** si riferisce alla designazione del ritorno e sottolinea che, per evitare malintesi, le espressioni «partenza volontaria e coatta» dovrebbero essere sostituite da «ritorno accompagnato e non accompagnato».

***Art. 9 cpv. 1 lett. b P-LSISA***

**AG** ritiene che l'articolo 9 capoverso 1 lettera b P-LSISA non sia sufficientemente chiaro: i diritti d'accesso sono ampliati affinché le autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle espulsioni giudiziarie possano registrare i dati nel sistema. Attualmente i servizi cantonali di migrazione segnalano le espulsioni giudiziarie a VOSTRA tramite pertinente modulo e non procedono a nessuna iscrizione in SIMIC. In base ai documenti disponibili non è dato di sapere cosa auspichi esattamente la Confederazione né quale forma debba essere adottata.

***Diritti d'accesso ai fini dell'espulsione giudiziaria***

**GE** osserva che sussistono altre questioni tecniche e logistiche, in particolare per quanto concerne l'accesso e la registrazione diretti in RIPOL a cura delle autorità competenti nel settore dell'esecuzione delle espulsioni giudiziarie di cui all'articolo 15 capoverso 3 lettera d<sup>bis</sup> LSIP.

**GE** ritiene che l'utilizzo di N-SIS previsto all'articolo 16 capoverso 2 lettera b LSIP presti a riflessione.

## 2.5 Domande riguardanti i regolamenti<sup>11</sup>

### 2.5.1 SIS polizia

1. È necessario adattare l'ordinamento cantonale alla luce della segnalazione preventiva di minori e adulti vulnerabili (p. es. vittime potenziali di matrimoni forzati o della tratta di esseri umani) prevista dall'articolo 32 del regolamento «SIS polizia»?

Si	No	Non ancora in grado di pronunciarsi	Nessuna risposta
AG	SG	BS	AI
BE	GR		BL
ZG	NW		FR
AR			NE
SH			OW
GE			SO
UR			SZ
GL			TI
JU			VD
LU			VS
			ZH

2. Intendete riprendere nell'ordinamento cantonale lo strumento del controllo di indagine recentemente introdotto a livello europeo (cfr. art. 36 del regolamento «SIS polizia»)?

Si	No	Non ancora in grado di pronunciarsi	Nessuna risposta
AG	BE	BS	AI
ZG	SG	TI	BL
AR	NW		FR
SH	JU		NE
GE	LU		OW
UR			SO
GR			SZ
GL			VD
			VS
			ZH

### 2.5.2 SIS rimpatri

1. Su base annua, circa quante decisioni di rimpatrio emanano le vostre autorità?

Cantone	Numero	Nessuna risposta
ASM	- Cantone medio: 50 - Cantone grande: parecchie centinaia	BL
AI	Da 1 a 9 decisioni di rimpatrio	FR

<sup>11</sup> Le risposte dei Cantoni figurano integralmente nell'allegato.



AG	560 (senza i divieti d'entrata)	NE
BE	600 rimpatri	OW
ZG	50 decisioni di rimpatrio + 10 espulsioni	SH
AR	12-15 decisioni di rimpatrio	SO
GE	1224 decisioni di rimpatrio (espulsioni comprese)	SZ
BS	500 decisioni di rimpatrio	TI
SG	500 decisioni di rimpatrio 420 espulsioni	VD
UR	Tra 85 e 224 decisioni di rimpatrio	VS
GR	40-50 decisioni di rimpatrio di cittadini di Stato terzo	
GL	50-70 decisioni di rimpatrio	
NW	Tra 5 e 10 decisioni di rimpatrio	
JU	Stima: 15 rimpatri/decisioni di rimpatrio	
LU	200-220 decisioni di rimpatrio	
ZH	4800 decisioni di rimpatrio	

2. Qual è l'onere supplementare che prevedete per i nuovi rilevamenti nel SIMIC e nel SIS?

Cantone	Entità	Nessuna risposta
ASM	Impossibile fornire dei dati	BL
AG	Ca. 15-20 minuti per caso	FR
AI	Impossibile fornire dei dati	NE
BE	Nessun onere supplementare significativo	OW
ZG	Impossibile fornire dei dati	SH
AR	Onere supplementare moderato	SO
GE	Impossibile fornire dei dati	SZ
BS	Ca. 30 minuti per caso	TI
SG	Impossibile fornire dei dati	VD
UR	2-3 minuti per caso	VS
GR	Impossibile fornire dei dati	ZH
GL	Nessun onere supplementare significativo	
NW	Ca. 10%	
JU	Impossibile fornire dei dati	
LU	Ca. 35 ore	

3. A quanto stimate le risorse di personale supplementari necessarie per l'attuazione del regolamento «SIS rimpatri» e dell'espulsione giudiziaria nel SIMIC?

Cantone	Entità	Nessuna risposta
ASM	Impossibile fornire dei dati	BE
AG	Posto al 10%	BL
AR	Effettivo supplementare moderato	FR
AI	Impossibile fornire dei dati	GE
BS	Ca. 0,2 posti	NE
SG	Posto al 50%	OW
UR	Nessuna necessità di risorse di personale supplementari	SH

GR	Impossibile fornire dei dati	SO
GL	Nessuna necessità di risorse di personale supplementari	SZ
NW	Ca. 10%	TI
JU	Impossibile fornire dei dati	VD
LU	Ca. 35 ore	VS
ZG	Impossibile fornire dei dati	ZH

## Elenco dei partecipanti

### Kantone / Cantons / Cantoni

Kanton Aargau, Regierungsrat	<b>AG</b>
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	<b>AI</b>
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	<b>AR</b>
Kanton Bern, Regierungsrat	<b>BE</b>
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	<b>BL</b>
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	<b>BS</b>
Canton de Fribourg, Conseil d'État Kanton Freiburg, Staatsrat	<b>FR</b>
République et canton de Genève, Conseil d'État	<b>GE</b>
Kanton Glarus, Regierungsrat	<b>GL</b>
Kanton Graubünden, Regierungsrat	<b>GR</b>
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	<b>JU</b>
Kanton Luzern, Regierungsrat	<b>LU</b>
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	<b>NE</b>
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	<b>NW</b>
Kanton Obwalden, Regierungsrat	<b>OW</b>
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	<b>SG</b>
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	<b>SH</b>
Kanton Solothurn, Regierungsrat	<b>SO</b>
Kanton Schwyz, Regierungsrat	<b>SZ</b>
Repubblica e Cantone Ticino, il Consiglio di Stato	<b>TI</b>
Kanton Uri, Regierungsrat	<b>UR</b>
Canton de Vaud, Conseil d'État	<b>VD</b>
Canton du Valais, Conseil d'État Kanton Wallis, Staatsrat	<b>VS</b>
Kanton Zug, Regierungsrat	<b>ZG</b>
Kanton Zürich, Regierungsrat	<b>ZH</b>

**Politische Parteien / Partis politiques / Partiti politici**

<b>FDP.Die Liberalen</b> PLR.Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali	<b>FDP</b> PLR PLR
<b>Sozialdemokratische Partei der Schweiz</b> Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero	<b>SP</b> PSS PSS
<b>Schweizerische Volkspartei</b> Union Démocratique du Centre Unione Democratica di Centro	<b>SVP</b> UDC UDC
<b>Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz</b> Partie Bourgeois-Démocratique Suisse Partito Borghese-Democratico Svizzera	<b>BDP</b> PBD PBD

**Bundesgerichte / Tribunaux fédéraux / Tribunali federali**

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale	<b>BGer</b> TF TF
Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale	<b>BVGer</b> TAF TAF

**Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / Associations faïtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna**

<b>Schweizerischer Gemeindeverband</b> Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri	<b>SGV</b> ACS ACS
<b>Schweizerischer Städteverband</b> Union des villes suisses Unione delle città svizzere	<b>SSV</b> UVS UCS

**Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia**

<b>Schweizerischer Arbeitgeberverband</b> Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	<b>SAV</b> UPS USI
<b>Schweizerischer Gewerkschaftsbund</b> Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera	<b>SGB</b> USS USS

**Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés / Altre cerchie interessate**

<b>AsyLex</b>	<b>AsyL</b>
<b>Evangelische Frauen Schweiz</b>	<b>EFS</b>
<b>Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz</b>  Auto delle chiese evangeliche svizzere	<b>HEKS</b> EPER ACES
<b>Fédération des Entreprises Romandes</b>	<b>FER</b>
<b>Konferenz der städtischen und kantonalen Integrationsbeauftragten</b>	<b>KID</b>
<b>Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren</b> Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia	<b>KKJPD</b>  CCDJP  CDDGP
<b>Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten</b> Conférence des commandants des polices cantonales Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali	<b>KKPKS</b> CCPCS CCPCS
<b>Schweizerische Flüchtlingshilfe</b>	<b>SFH</b>
<b>Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft</b> Société Suisse de droit pénal Società Svizzera di diritto penale	<b>SKG</b> SSDP SSDP
<b>Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter</b> Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire Associazione svizzera dei magistrati	<b>SVR</b> ASM asm
<b>Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden</b> Association des services cantonaux de migration Associazione dei servizi cantonali di migrazione	<b>VKM</b> ASM ASM

## Allegato

### Domande riguardanti i regolamenti SIS e testo originale integrale delle risposte

#### SIS polizia

1. È necessario adattare l'ordinamento cantonale alla luce della segnalazione preventiva di minori e adulti vulnerabili (p. es. vittime potenziali di matrimoni forzati o della tratta di esseri umani) prevista dall'articolo 32 del regolamento «SIS polizia»?

**AG:** Ja - § 33 des Gesetzes über die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit (Polizeigesetz, PolG) des Kantons Aargau muss entsprechend angepasst werden.

**BE:** Die polizeipräventiven Ausschreibungen sind im kantonalen Polizeigesetz geregelt. Dieses sieht ab 1. Januar 2020 Ausschreibungen von schutzbedürftigen Personen lediglich bei vermissten, entwichenen oder entlaufenen Personen vor. Personen, deren Aufenthalt im Kanton Bern bekannt ist und die aus übergeordneten präventiven Schutzgründen ausgeschrieben werden sollen kennt das kantonale Recht nicht. Diese Ausschreibungsmöglichkeit müsste deshalb im Polizeigesetz des Kantons ergänzt werden.

**ZG:** Unserer Einschätzung nach müsste die Möglichkeit zur präventiven Ausschreibung von schutzbedürftigen Kindern und Erwachsenen (wie bereits die verdeckte Registrierung) ins kantonale Polizeirecht aufgenommen werden.

**AR:** Zu den aufgeworfenen Fragen kann bemerkt werden, dass vorgesehen ist, die nötigen Anpassungen auf kantonaler Ebene im Zusammenhang mit der Verordnung «SIS-Polizei» im Rahmen der sich derzeit in Revision befindlichen Polizeigesetzgebung vorzunehmen.

**SH:** Bezüglich der Frage zur Notwendigkeit einer kantonalen Gesetzesanpassung aufgrund der «SIS Polizei» können wir Ihnen mitteilen, dass wir für die Ausschreibung verletzbarer Personen eine genügend bestimmte Gesetzesgrundlage schaffen müssen.

**GE:** Aucune disposition cantonale ne traite actuellement de la problématique du signalement préventif des enfants et des adultes ayant besoin de protection. Dans la mesure où la réglementation des signalements de personnes vulnérables relève de la compétence des cantons (prévention générale des menaces), la mise en œuvre de l'article 32 du Règlement SIS Police nécessite effectivement des modifications légales, voire l'adoption de nouvelles dispositions cantonales spécifiques.

**BS:** Es wird noch abgeklärt, welche Fälle auf kantonaler Ebene unter Artikel 32 der EU-Verordnung « SIS Polizei » zu subsumieren sind. Unter Umständen bedarf es einer entsprechenden kantonalen gesetzlichen Anpassung.

**SG:** Eine Anpassung der kantonalen Rechtsordnung erscheint uns nicht notwendig.

**UR:** Die Möglichkeit zur präventiven Ausschreibung von schutzbedürftigen Kindern und Erwachsenen (z. B. potenzielle Opfer von Zwangsheirat oder Menschenhandel), wie sie in Artikel 32 der EU Verordnung «SIS Polizei» vorgesehen ist, wird ausdrücklich begrüsst. Ebenso begrüssen wir die Aufnahme ins kantonale Polizeirecht, wie das bereits bei der verdeckten Registrierung der Fall ist.

**GR:** Die kantonale Rechtsordnung benötigt für eine präventive Ausschreibung von schutzbedürftigen Kindern und Erwachsenen keine Anpassung.

**GL:** Es ist davon auszugehen, dass eine Anpassung des kantonalen Polizeigesetzes (GS VA/11/1) erforderlich sein wird. Dessen Art. 38 regelt die Fälle, in denen eine polizeiliche Ausschreibung gestattet ist.

**NW:** Aus unserer Sicht bedarf es keiner rechtlichen Anpassung. Die präventive Ausschreibung ist mit der aktuellen Grundlage abgedeckt.

**JU:** Des adaptations de la législation cantonale ne sont pas à exclure, dans les domaines de la police, de la protection de l'enfant et de l'adulte notamment. Les autorités compétentes en la matière devraient dès lors être informées directement afin de pouvoir, le cas échéant, coordonner leur action et disposer du temps nécessaire pour effectuer les adaptations législatives concernant la réglementation des signalements de personnes vulnérables.

**LU:** Zur Umsetzung im Kanton Luzern wäre eine Anpassung von § 11 des Gesetzes über die Luzerner Polizei vom 27. Januar 1998 (Polizeigesetz; SRL Nr. 350) notwendig, sofern der Polizei die Kompetenz für den Entscheid über einen Eintrag zukommen soll.

2. Intendete riprendere nell'ordinamento cantonale lo strumento del controllo di indagine recentemente introdotto a livello europeo (cfr. art. 36 del regolamento «SIS polizia»)?

**AG:** Ja, diese Absicht besteht. Hierzu muss ebenfalls § 33 PolG des Kantons Aargau entsprechend angepasst werden.

**BE:** Der operative Nutzen der präventiven Ermittlungsanfrage wird vom Regierungsrat als gering eingestuft, da diese Massnahme sehr selten zur Anwendung gelangen würde. Aus diesem Grund besteht bisher keine konkrete Absicht, die präventive Ermittlungsanfrage im kantonalen Polizeigesetz aufzunehmen. Der Regierungsrat schliesst sich deshalb der Haltung des Bundesrates an, vorerst Erfahrungen aus der Anwendung der verdeckten Registrierung zu sammeln. Im Kanton Bern wird die verdeckte Registrierung erst mit der Einführung des neuen Polizeigesetzes ab 1. Januar 2020 möglich sein.

**ZG:** Gemäss dem erläuternden Bericht des SEM zu den Vorlagen setzt die Ausschreibung einer Ermittlungsanfrage eine entsprechende landesrechtliche Grundlage voraus. Dabei steht es den Schengen-Staaten frei, die Ermittlungsanfrage landesrechtlich einzuführen. Nachdem das Instrument der Ausschreibung von Ermittlungsanfragen vom Kanton Zug begrüsst wird, wird auch dessen Übernahme in die kantonale Rechtsordnung geprüft.

**AR:** Zu den aufgeworfenen Fragen kann bemerkt werden, dass vorgesehen ist, die nötigen Anpassungen auf kantonaler Ebene im Zusammenhang mit der Verordnung «SIS-Polizei» im Rahmen der sich derzeit in Revision befindlichen Polizeigesetzgebung vorzunehmen.

**SH:** Ebenso bedürfte die «gezielte Kontrolle» und die «Ermittlungsanfrage» einer entsprechenden Regelung. Wir werden die Aufnahme entsprechender Bestimmungen im Rahmen der bevorstehenden Revision des Polizeigesetzes des Kantons Schaffhausen näher zu prüfen haben.

**GE:** Pour ce qui est du signalement concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets, de contrôles d'investigation ou de contrôles spécifiques (article 36 du Règlement SIS Police), pour prévenir un danger, en dehors d'une procédure pénale, il n'est pas prévu actuellement dans une base légale formelle, ni au niveau fédéral, ni au niveau cantonal. Dès lors, une base légale cantonale reposant sur le respect du principe de proportionnalité serait nécessaire à l'acquisition de ce développement Schengen.

**BS:** Diese Entscheidung wurde noch nicht gefällt.

**SG:** Eine Anpassung der kantonalen Rechtsordnung erscheint uns nicht notwendig.

**UR:** Wir begrüßen die Aufnahme des auf europäischer Ebene neu einzuführenden Instruments der Ermittlungsanfrage ins kantonale Polizeirecht.

**GR:** Die Übernahme des Instruments der Ermittlungsanfrage in die kantonale Rechtsordnung wird in Erwägung gezogen.

**GL:** Es ist vorgesehen, das Instrument der Ermittlungsanfrage in die kantonale Rechtsordnung zu übernehmen.

**NW:** Nein. Die Kompetenzen der Ermittlungsanfrage sind in der aktuellen kantonalen Gesetzgebung ausreichend definiert.

**JU:** Considérant que le droit européen n'oblige pas la Suisse à introduire le contrôle d'investigation dans son droit national, le Gouvernement jurassien, à l'instar du Conseil fédéral, n'entend pas mettre en œuvre immédiatement cette mesure. Il semble judicieux, dans un premier temps, d'acquérir de l'expérience quant à l'utilisation de la surveillance discrète et du contrôle ciblé pour prévenir un danger.

**LU:** Die neue Ausschreibungskategorie « Ermittlungsanfrage » ist im Polizeigesetz nicht vorgesehen. Innerhalb von Strafverfahren sind diese Anfragen gestützt auf die Strafprozessordnung möglich. Ausserhalb von Strafverfahren (Ermittlungsanfrage zum Zwecke der Gefahrenabwehr) fehlen die gesetzlichen Grundlagen beim Bund und im Kanton Luzern. Da der Bundesrat vorerst auf eine Ausweitung auf Fälle ausserhalb von Strafverfahren verzichten will, hegen wir diesbezüglich keine anderen Absichten.

**TI:** Bezweifelt, ob für Artikel 36 eine genügende gesetzliche Grundlage besteht. Dies sei bei der Umsetzung zu überprüfen.

## **SIS rimpatri**

### 1. Su base annua, circa quante decisioni di rimpatrio emanano le vostre autorità?

**ASM:** Zu den vom SEM verfügbaren Wegweisungen dürften jährlich für einen mittleren Kanton schätzungsweise rund 50 kantonale Wegweisungsverfügungen sowie rund 10 Landesverweisungen hinzukommen. In den grossen Kantonen werden jährlich mehrere Hundert (z. B. im Kanton Bern 600) ausländerrechtliche Wegweisungen verfügt.

**AI:** Die Anzahl der Fälle bewegt sich im einstelligen Bereich.

**AG:** Durchschnittswerte der Jahre 2014-2018:

- 400 Wegweisungen gemäss Art. 64 Absatz 1 Bst. a und b AIG
- 86 Wegweisungen gemäss Art. 64 Absatz 1 Bst. c AIG
- im Bereich Aufenthaltsregelung zusätzlich noch ca. 4 Entscheide pro Jahr

Total: ca. 500 Rückkehrentscheidungen pro Jahr (ohne vollzogene Landesverweisungen [seit Oktober 2016 insgesamt 61], die ebenfalls eingetragen werden müssen, und ohne Einreiseverbote).

**BE:** Im Zusammenhang mit der Verordnung „SIS Rückkehr“ werden im Kanton Bern jährlich rund 600 ausländerrechtliche Wegweisungen verfügt.

**ZG:** Zu den vom SEM verfügbaren Wegweisungen dürften jährlich schätzungsweise rund 50 kantonale Wegweisungsverfügungen sowie rund 10 Landesverweisungen hinzukommen.

**AR:** Zu den Fragen im Rahmen der Verordnungen «SIS-Rückkehr» kann vermerkt werden, dass mit 12 bis 15 Rückkehrentscheidungen pro Jahr gerechnet wird.



**GE:** Au cours des trois dernières années, le canton de Genève a rendu en moyenne 824 décisions de renvoi fondées sur l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Entre 2017 et 2018, 725 expulsions judiciaires ont par ailleurs été prononcées, ce qui représente une moyenne de 363 expulsions par an. Ce chiffre, qui dépasse désormais les 400 expulsions annuelles, devrait se stabiliser. En outre, 236 inscriptions au RIPOL/VOSTRA sont effectuées par année par les services de police ou les autorités judiciaires sur demande de l'autorité cantonale chargée de l'exécution des expulsions.

**BS:** Es werden pro Jahr ca. 500 Rückkehrentscheide des Migrationsamts des Kantons Basel-Stadt getroffen.

**SG:** Rund 500 Rückkehrentscheide auf kantonaler Ebene im Rahmen des AIG und rund 420 Ausschaffungen auf kantonaler Ebene im Rahmen des AIG und AsylG.

**UR:** Die Anzahl Wegweisungen schwankt von Jahr zu Jahr relativ stark. In den vergangenen fünf Jahren hat die Migrationsbehörde Uri zwischen 85 (2014) und 224 (2016) Rückkehrentscheide gefällt.

**GR:** Der Kanton Graubünden hat ca. 40 bis 50 Standard- und formelle Wegweisungsverfügungen (Rückkehrentscheide) von Drittstaatsangehörigen pro Jahr.

**GL:** Es werden im Jahr 50-70 Rückkehrentscheide gefällt.

**NW:** Die Migration Nidwalden fällt durchschnittlich zwischen 5 und 10 Rückkehrentscheide pro Jahr. Bis dato sind dies primär Entscheide bezogen auf Kriminaltouristen; eine Landesverweisung musste die Migration Nidwalden seit Oktober 2016 noch keine vollziehen.

**JU:** Les expulsions judiciaires et les décisions de renvoi rendues par l'autorité cantonale des migrations sont estimées à une quinzaine par année.

**LU:** Im Kanton Luzern werden ca. 200-220 Rückkehrentscheide pro Jahr gefällt.

## 2. Qual è l'onere supplementare che prevedete per i nuovi rilevamenti nel SIMIC e nel SIS?

**ASM:** Es ist zum aktuellen Zeitpunkt ohne Detailkenntnisse zum N-SIS schwierig abzuschätzen, wieviel zusätzlichen Aufwand die Umsetzung der Verordnung «SIS-Rückkehr» verursachen wird. Aufgrund des zu erwartenden Rückgangs der Vollzugszahlen nach der Neustrukturierung des Asylbereichs (alle Dublin-Fälle verbleiben in den Standortkantonen der Bundeszentren) stellt sich für die VKM die Frage, ob die zusätzlich anfallenden Aufgaben mit dem vorhandenen Personal abgedeckt werden können.

**AG:** Dies ist schwierig zu beurteilen, da im heutigen Zeitpunkt noch keine definitive Regelung vorliegt. Inskünftig müssen alle Wegweisungen im SIS ausgeschrieben werden (ohne Art. 64a und Art. 64c Absatz 1 Bst. a AIG), dies – wenn vorhanden – mit Fingerabdrücken, Licht- und Gesichtsbildern. Zudem muss eine erfolgte Ausreise erfasst werden. Sollte diese mit einem separaten SIRENE-Formular erfasst werden müssen, benötigt die kantonale Migrationsbehörde (Amt für Migration und Integration Kanton Aargau [MIKA] dafür zusätzliche Zeit. Im Weiteren müsste das MIKA via Kantonspolizei (KAPO) Fingerabdruckbogen und Fotos beschaffen. Der Zeitaufwand pro Fall beträgt schätzungsweise 15-20 Minuten. Unklar ist, ob die erfasste Wegweisung im ZEMIS ins SIS übernommen wird (siehe Ziffer 2.3.2) und das MIKA im ZEMIS zusätzliche Daten erfassen muss.

**AI:** Es ist zum heutigen Zeitpunkt ohne Detailkenntnisse zum N-SIS schwierig abzuschätzen, wieviel Aufwand die neuen Verpflichtungen mit sich bringen werden.

**BE:** BE geht davon aus, dass die angestrebten Anpassungen keinen bedeutenden Mehraufwand hinsichtlich Fallfassung in ZEMIS und SIS nach sich ziehen werden. Ein Personalmehrbedarf, der nur schwer quantifiziert werden kann, entstand mit der Einführung der strafrechtlichen Landesverweisung und der damit verbundenen bundesgesetzlichen Pflicht zum Erlass von Vollzugsverfügungen durch die kantonalen Migrationsämter. Der Mehrbedarf, der im Rahmen der Umsetzung der Verordnung „SIS Rückkehr“ für den Eintrag der entsprechenden Vollzugsdaten im ZEMIS und SIS entsteht, dürfte nicht bedeutend sein.

**ZG:** Ohne Detailkenntnisse zum nationalen Teil des Schengener Informationssystem ist es zum aktuellen Zeitpunkt schwierig abzuschätzen, wieviel Aufwand die neuen Verpflichtungen für die kantonalen Migrationsbehörden sowie die Zuger Polizei mit sich bringen. Es wird aber von einem deutlichen administrativen Mehraufwand ausgegangen.

**AR:** Die anderen Fragen zu den neuen Erfassungen und zum Personalmehrbedarf bei der Umsetzung der Verordnung SIS-Rückkehr können dahingehend beantwortet werden, dass sich der zusätzliche Aufwand in überschaubaren Grenzen halten dürfte.

**GE:** A ce stade, il paraît difficile d'estimer les effectifs supplémentaires nécessaires à la saisie dans SYMIC (et donc dans le SIS) des données prévues au nouvel art. 3, al. 4<sup>bis</sup> de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA).

**BS:** Der zusätzliche Aufwand (Erfassung inklusive Abklärungen) wird auf rund zirka 30 Minuten pro Fall geschätzt.

**SG:** Der zusätzliche Aufwand kann mit dem heutigen Kenntnisstand nicht abgeschätzt werden.

**UR:** Wir gehen von einem kleinen Aufwand in der Grössenordnung von zwei bis drei Minuten pro Fall aus.

**GR:** Der zusätzliche Aufwand für die neuen Erfassungen im ZEMIS und entsprechend im SIS ist nicht absehbar und hängt massgeblich von der Anwendbarkeit des Programms und vom Umfang der Angaben ab. Sofern für eine Standardwegweisung die gleichen Angaben benötigt werden wie bei einer Landesverweisung, ist es ein erheblicher, nicht abschätzbarer Mehraufwand.

**GL:** Aufgrund der heutigen Erkenntnisse wird nicht mit einem erheblichen Mehraufwand gerechnet.

**NW:** Den zusätzlichen Aufwand (zeitlich und personell) für die Datenbearbeitung schätzen wir auf ca. 10 Prozent.

**JU:** Il n'est à l'heure actuelle pas possible, sur la seule base du rapport explicatif, de quantifier la charge de travail supplémentaire qu'engendrera la saisie des données par les autorités cantonales compétentes. Des simulations pratiques intégrant les nouvelles exigences réglementaires et légales, effectuées en collaboration avec les cantons permettraient d'apporter des éléments de réponse plus précis.

**LU:** Für die Luzerner Polizei ist der Mehraufwand sehr schwierig einzuschätzen (Umsetzungsarbeiten, Zunahme von Registrierungen und Abfragen, Ausbildungsbedarf bei den Einsatzkräften). Es können dazu keine verlässlichen Aussagen gemacht werden. Das Amt für Migration des Kantons Luzern schätzt den zusätzlichen Aufwand für die neuen Erfassungen im ZEMIS für Einträge im AIG-Bereich und im Bereich Landesverweise auf ca. 35 Stunden.

3. A quanto stimate le risorse di personale supplementari necessarie per l'attuazione del regolamento «SIS rimpatri» e dell'espulsione giudiziaria nel SIMIC?

**ASM:** Siehe Antwort zur Frage 2. Es ist zum aktuellen Zeitpunkt schwierig abzuschätzen, wieviel zusätzlichen Aufwand die Umsetzung der Verordnung «SIS-Rückkehr» verursachen wird. Aufgrund des zu erwartenden Rückgangs der Vollzugszahlen nach der Neustrukturierung des Asylbereichs (alle Dublin-Fälle verbleiben in den Standortkantonen der Bundeszentren) stellt sich für die VKM die Frage, ob die zusätzlich anfallenden Aufgaben mit dem vorhandenen Personal abgedeckt werden können.

**AG:** Gerechnet mit den oben veranschlagten 20 Minuten ergibt sich allein für die Datenerfassung in den Systemen jährlich ein Gesamtaufwand von  $500 \times 20 \text{ Minuten} = 20 \text{ Arbeitstage} = \text{Pensum von ca. 10\%}$ . Der Bund spricht in Ziffer 5.2.2 ebenfalls von einem beträchtlichen administrativen Mehraufwand für die Kantone. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass das MIKA einen möglichst vollumfänglichen SIS-Zugriff erhält, damit es seine Aufgabe richtig erfüllen kann; entsprechend sind auch die nötige Anzahl an Mitarbeitenden zu berechtigen und ist die diesbezügliche bisherige restriktive Praxis der Bundesbehörden zu überdenken.

In Anbetracht des Umstands, dass gemäss der Vorlage zusätzliche Informationen wie Urteil, Gründe für Rückkehr, Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Person ist bewaffnet oder gewalttätig, Familienangehöriger eines Unionsbürgers oder einer Unionsbürgerin oder mit Recht auf Freizügigkeit etc. erfasst und gewisse Ausschreibungen auch wieder gelöscht werden müssen, kann sich der vorstehend grob geschätzte Aufwand rasch in erheblichem Umfang erhöhen. Ebenfalls dürfte die Anzahl der durchzuführenden Konsultationsverfahren steigen; wie stark, ist jedoch aktuell nicht abschätzbar. Schliesslich ist auch noch der Mehraufwand bezüglich Einreiseverbote zu beachten (siehe weiter oben). Insgesamt dürfte der Gesamtaufwand deutlich über einem 10%-Pensum liegen.

**AR:** Die anderen Fragen zu den neuen Erfassungen und zum Personalmehrbedarf bei der Umsetzung der Verordnung SIS-Rückkehr können dahingehend beantwortet werden, dass sich der zusätzliche Aufwand in überschaubaren Grenzen halten dürfte.

**AI:** Es ist kaum abzuschätzen, wieviel Aufwand diese Umsetzung verursachen wird. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Mehraufwand durch die kleiner werdende Anzahl der asylrechtlichen Rückführungen aufgefangen werden kann.

**BS:** Für die Umsetzung der Verordnung «SIS Rückkehr» und der Landesverweisung im ZEMIS wird beim Migrationsamt des Kantons Basel-Stadt von einem Mehrbedarf von zirka 0.2 Stellen ausgegangen.

**SG:** Der Personalmehrbedarf ist schwierig abzuschätzen. Es wird jedoch geschätzt, dass eine zusätzliche 50% Stelle dieses zusätzliche Geschäft abfangen kann.

**UR:** Es ist für die Migrationsbehörde Uri mit einem gewissen Mehraufwand zu rechnen; zusätzliche Personalressourcen werden aber deswegen nicht notwendig sein.

**GR:** Auch hier ist mit einem erheblichen, aktuell nicht abschätzbaren Mehraufwand zu rechnen, welcher zusätzliches Personal erforderlich machen dürfte.

**GL:** Gemäss aktuellem Kenntnisstand sollte der entstehende Mehraufwand für die Umsetzung der Rechtsänderung ohne zusätzlichen Personalressourcen abgedeckt werden können.

**NW:** Den zusätzlichen Aufwand (zeitlich und personell) für die Datenbearbeitung schätzen wir auf ca. 10 Prozent.

**JU:** Il n'est à l'heure actuelle pas possible, sur la seule base du rapport explicatif de quantifier les effectifs supplémentaires pour mettre en œuvre le règlement SIS Retour et l'inscription des expulsions pénales. Des simulation pratiques intégrant les nouvelles exigence réglementaire et légales, effectuées en collaboration avec les cantons, permettraient d'apporter des éléments de réponse plus précis.

**LU:** Für die Luzerner Polizei ist der Mehraufwand sehr schwierig einzuschätzen (Umsetzungsarbeiten, Zunahme von Registrierungen und Abfragen, Ausbildungsbedarf bei den Einsatzkräften). Es können dazu keine verlässlichen Aussagen gemacht werden. Das Amt für Migration des Kantons Luzern schätzt den zusätzlichen Aufwand für die neuen Erfassungen im ZEMIS für Einträge im AIG-Bereich und im Bereich Landesverweise auf ca. 35 Stunden.

**ZG:** Siehe Antwort zur Frage 2. Es ist zum aktuellen Zeitpunkt schwierig abzuschätzen, wieviel zusätzlichen Aufwand die Umsetzung der Verordnung «SIS-Rückkehr» verursachen wird. Aus diesem Grund kann der Personalbedarf auch noch nicht fachgerecht geschätzt werden.

\* \* \*